

# STATUTO

DEL CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE

Approvato il 15.01.2021

## TITOLO I°

### *Costituzione Consorzio*

#### **Art. 1) Costituzione, denominazione e durata**

1. È costituito, con sede legale ed amministrativa in Pieve di Bono - Prezzo, Fraz. Cologna 99, il

#### **“CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE”**

2. Il Consorzio Turistico Valle del Chiese è associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000. Al fine di usufruire delle connesse agevolazioni, Il Consorzio potrà iscriversi regolarmente nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.P. 8/1992 c. m. dalla L.P.8/2002.
3. Il Consorzio denominato “Consorzio Turistico Valle del Chiese” ha durata fino all’anno 2050.
4. Il Consorzio non ha scopo di lucro.

#### **Art. 2) Soci**

1. Sono soci ordinari:
  - a) Le Associazioni Pro Loco di: BERSONE, BONDINO, BONDONE-BAITONI, BRIONE, CASTEL CONDINO, CIMEGO, CONDINO, DAONE, DARZO, LARDARO, LODRONE, PIEVE DI BONO, PRASO, PREZZO, RONCONE, STORO;
  - b) I Comuni della Valle del Chiese: BONDONE, BORGO CHIESE, CASTEL CONDINO, PIEVE DI BONO – PREZZO, SELLA GIUDICARIE, STORO, VALDAONE;
  - c) Il Consorzio BIM del Chiese - Bacino Imbrifero del Chiese;
  - d) Le categorie economiche interessate al turismo UNAT e ASAT operanti nell’ambito di competenza del Consorzio;
2. I soci ordinari hanno gli stessi obblighi e diritti e possono adire alle cariche sociali.
3. Tutti i soci che hanno regolarmente versato la quota associativa hanno gli stessi obblighi e diritti e possono adire alle cariche sociali;
4. Gli importi a titolo associativo per le Pro Loco e le Associazioni di categoria sono determinati dall’Assemblea Generale Ordinaria del Consorzio;
5. La quota associativa annua valida per i Comuni e per il Consorzio BIM del Chiese è deliberata dall’Assemblea tenendo conto del numero degli abitanti di ciascun ente. Detta quota sarà dovuta e versata solo a seguito della formale accettazione dell’importo stabilito da parte dei competenti organi dell’ente. In ogni caso, il rappresentante dell’ente presso l’Assemblea del Consorzio non ha alcun potere di impegnare economicamente l’ente rappresentato, in assenza di apposito atto formale precedentemente assunto dagli organi competenti.
6. Tutti i soci, nonché coloro che rivestono cariche sociali, devono operare gratuitamente, qualora il Consorzio risulti iscritto al registro delle Associazioni di Promozione Sociale.

### **Art. 3) Adesioni**

1. Possono aderire al Consorzio le Associazioni Pro Loco operanti in aree aventi caratteristiche turistiche omogenee;
2. Le Associazioni Pro Loco, le associazioni di categoria interessate al turismo e i Comuni che intendono aderire al Consorzio successivamente alla costituzione del medesimo devono far pervenire al Presidente apposita comunicazione scritta;
3. La richiesta di adesione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci, ai sensi del successivo art. 9, nella prima riunione successiva alla data di arrivo della comunicazione;

### **Art. 4) Territorio di competenza**

1. Il Consorzio svolge la sua attività, di cui al successivo **art. 5**, a favore dei territori di competenza delle Associazioni Pro Loco aderenti.

### **Art. 5) Oggetto sociale**

*Gli scopi del Consorzio sono:*

- a) *promuovere e incrementare lo sviluppo turistico del proprio territorio, anche tramite le istanze raccolte dai relativi stakeholder del turismo, attraverso la rappresentanza di un delegato del Consorzio Turistico Valle del Chiese, all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena SPA;*
- b) *la raccolta di risorse finanziarie sul territorio della Valle del Chiese, le quali saranno versate all'interno del fondo di gestione dell'Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena SPA per il sostegno dei progetti di marketing turistico – territoriale deliberati dagli organi aziendali.*
- c) *attivare e coordinare servizi e iniziative a favore dell'associazionismo locale;*
- d) *organizzare eventi e manifestazioni di carattere turistico o collaborare con associazioni/enti locali nell'organizzazione delle stesse.*

## **TITOLO II°** *Organi del Consorzio*

### **Art. 6) Organi del Consorzio**

1. Sono organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio Direttivo
  - c) il Comitato Esecutivo;
  - d) il Presidente;
  - e) il Collegio dei revisori dei Conti;
  - f) il Collegio dei Proibiviri.

**CAPO I°  
ASSEMBLEA**

**Art. 7) Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea del Consorzio è composta da:
  - a) Due (2) rappresentanti nominati da ogni Pro Loco consorziata purché soci e membri del Consiglio di Amministrazione della stessa Pro Loco;
  - b) Un (1) rappresentante di ogni Comune nel cui territorio opera il Consorzio, nominato dal Sindaco;
  - c) Due (2) rappresentanti nominati dal Consorzio BIM del Chiese;
  - d) Dai rappresentanti delle categorie economiche alberghiere ed extralberghiere operanti nel territorio del Consorzio; ciascuna associazione di categoria potrà nominare due (2) rappresentanti purché siano:
    - nel numero massimo di tre (3) associazioni di categoria per le aziende alberghiere;
    - nel numero massimo di due (2) associazioni di categoria per le aziende extralberghiere, B&B, agritur e campeggi;
  - e) Dai rappresentanti delle categorie economiche interessate al turismo operanti nel territorio del Consorzio; ciascuna associazione di categoria potrà nominare un solo (1) rappresentante purché siano:
    - nel numero massimo di tre (3) associazioni di categoria per i pubblici esercizi, la ristorazione e il commercio;
    - nel numero massimo di una (1) associazione di categoria per gli impianti termali, le agenzie di viaggio e le professioni turistiche;
  - f) Dai rappresentanti delle categorie non economiche interessate al turismo presenti nel territorio del Consorzio; ciascuna associazione di categoria potrà nominare un solo (1) rappresentante purché siano:
    - nel numero massimo di una (1) associazione di categoria per le organizzazioni del tempo libero, le società culturali e società sportive;
    - nel numero massimo di una (1) associazione di categoria per gli impianti per gli sport invernali;
2. In ogni caso il numero complessivo dei componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dovrà essere inferiore a quello di cui alla lettera a).
3. In caso di scioglimento di una Associazione Pro Loco consorziata la rappresentanza in seno all'Assemblea dei Soci sarà assunta dal Commissario straordinario della stessa Pro Loco.
4. L'Assemblea può invitare a partecipare alla riunione chi ritiene opportuno, senza diritto di voto.
5. All'Assemblea possono partecipare i dipendenti del Consorzio Turistico Valle del Chiese, senza diritto di voto.

**Art. 8) Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea del Consorzio è convocata dal Presidente che la presiede almeno una volta all'anno in seduta ordinaria ed ogni qualvolta venga effettuata richiesta scritta da almeno un quarto dei membri dell'Assemblea stessa. In questo ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

2. L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione a maggioranza dei componenti e in seconda convocazione – che potrà aver luogo dopo almeno un'ora di intervallo dalla prima – con la presenza di almeno un quarto dei soci.
3. Le modificazioni del presente Statuto e lo scioglimento del Consorzio sono deliberate a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.
4. L'Assemblea delibera a voto palese ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone o nei casi in cui un quarto dei componenti richiedano la votazione a scrutinio segreto.
5. Il rappresentante di ciascun Socio dell'Assemblea impossibilitato a partecipare può delegare un altro rappresentante Socio presente di cui all'**art. 7**, lettere a) b) c) d) e) ed f).
6. La delega al Socio deve essere conferita per iscritto e conservata agli atti del Consorzio.
7. Al rappresentante non può essere data più di una delega.
8. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il Direttore con funzioni di segretario. In caso di sua assenza l'Assemblea incarica uno dei propri componenti o il personale dipendente del Consorzio Turistico Valle del Chiese a svolgere le funzioni di segretario.

#### **Art. 9) Competenze dell'Assemblea**

1. Compete all'Assemblea:
  - a) L'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
  - b) L'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo dei Revisori dei Conti e dell'Organo dei Provisori;
  - c) L'ammissione al Consorzio di nuovi soci;
  - g) La modifica dello Statuto del Consorzio;
  - h) La determinazione delle quote associative annuali a carico dei soci;
  - i) La nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
  - j) L'approvazione di eventuali programmi pluriennali di intervento predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - k) L'acquisizione, l'alienazione o la locazione di beni immobili;
  - l) Lo scioglimento del Consorzio;
  - m) L'approvazione di eventuali regolamenti interni del Consorzio;
  - n) L'iscrizione all'Albo delle Associazioni di promozione sociale di cui alla l. 383/2000;
  - o) La determinazione delle indennità da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci, nel caso il Consorzio non sia iscritto all'Albo delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla L.383/2000.

### **CAPO II° CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 10) Composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da membri effettivi e supplenti dell'Assemblea così come di seguito specificato: il Presidente del Consorzio; sette (7) rappresentanti per le associazioni Pro Loco consorziate; due (2) membri in rappresentanza dei Comuni; un (1) membro per il Consorzio BIM del Chiese e due (2) membri eletti dalle categorie di cui all'**art. 7** lettere d), e) ed f).
2. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo del membro effettivo, ha diritto di voto il rispettivo supplente.
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore con funzioni di segretario, senza diritto di voto. In caso di assenza il Consiglio Direttivo incarica uno dei propri componenti o il

personale dipendente del Consorzio Turistico Valle del Chiese a svolgere le funzioni di segretario.

4. È facoltà del Presidente invitare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo i dipendenti del Consorzio Turistico Valle del Chiese.

#### **Art. 11) Funzionamento del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta venga formulata richiesta scritta da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce a maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 12) Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo provvede a:
  - a) Predisporre il Bilancio preventivo, i programmi pluriennali d'intervento ed il Conto consuntivo;
  - b) Nominare il Comitato Esecutivo con votazione palese o con votazione segreta qualora venga formulata richiesta verbale da almeno un quarto dei membri del Consiglio Direttivo;
  - c) Individuare le linee programmatiche della promozione turistica;
  - d) Predisporre i regolamenti del Consorzio;
  - e) Assumere qualsiasi altro atto non attribuito espressamente all'Assemblea.
  - f) *Nominare un delegato effettivo ed un delegato supplente all'interno del Consiglio Direttivo dell'APT Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena, in rappresentanza del Consorzio.*

#### **Art. 13) Organizzazione del Consiglio Direttivo**

1. Per esigenze organizzative, il Presidente può assegnare ai singoli membri componenti del Consiglio Direttivo specifici compiti di spettanza del Consiglio stesso.

### **CAPO III° COMITATO ESECUTIVO**

#### **Art. 14) Composizione del Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente – che ne è membro di diritto – e da quattro (4) membri nominati dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore con funzioni di segretario, senza diritto di voto. In caso di assenza il Comitato incarica uno dei propri componenti o il personale dipendente del Consorzio Turistico Valle del Chiese a svolgere tali funzioni.

#### **Art. 15) Funzionamento del Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente che lo presiede ed ogni qualvolta venga formulata richiesta scritta da almeno 3/5 dei componenti del Comitato stesso.
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce a maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 16) Competenze del Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo provvede a
  - a) Dare attuazione alle linee programmatiche della promozione turistica;
  - b) Dare attuazione ai programmi pluriennali di intervento;
  - c) Assumere gli atti e deliberare i contratti relativi allo svolgimento dei compiti del Consorzio ad eccezione di quelli concernenti i beni immobili;
  - d) Deliberare la liquidazione delle spese;
  - e) Nominare un Direttore di riconosciuta esperienza e competenza in campo turistico, scelto tra il personale dipendente, tra personale esterno a contratto oppure tra i componenti dell'Assemblea;
  - f) Alla completa gestione del personale dipendente del Consorzio Turistico Valle del Chiese.

#### **CAPO IV° PRESIDENTE**

#### **Art. 17) Nomina del Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea al proprio interno a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Nel caso in cui dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito nella seconda votazione il maggior numero dei voti e risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

#### **Art. 18) Competenze del Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio.
2. Il Presidente provvede inoltre a:
  - a) Convocare e presiedere l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo;
  - b) Nominare il Vicepresidente tra i membri del Comitato Esecutivo e affidargli eventuali deleghe;
  - c) Vigilare sul corretto funzionamento del Consorzio Turistico Valle del Chiese;
  - d) Autorizzare i pagamenti deliberati dal Comitato Esecutivo;
  - e) Stipulare i contratti e le convenzioni in attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
  - f) Vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo.
  - g) Adottare, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.

#### **CAPO V° DIRETTORE**

#### **Art. 19) Competenze del Direttore**

1. Il Direttore organizza, amministra e dirige le attività ed il personale del Consorzio in attuazione delle determinazioni degli organi sociali.

**CAPO VI°**  
**ORGANO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 20) Composizione e funzionamento dell'Organo dei Revisori dei conti**

1. L'Organo dei Revisori dei conti è composto da tre (3) membri non facenti parte di altri organi del Consorzio e dei quali il Presidente è in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
2. L'Organo elegge uno dei suoi componenti quale Presidente.
3. L'Organo dei Revisori dei conti è convocato e presieduto dal proprio Presidente e la sua attività deve essere verbalizzata in apposito registro.

**Art. 21) Competenze dell'Organo dei Revisori dei conti**

1. L'Organo dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria del Consorzio accertando, in particolare, l'esattezza delle scritture contabili.
2. L'organo partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo in occasione della formazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo.
3. Il Conto consuntivo può essere approvato dall'Assemblea solo se accompagnato dalla relazione dei Revisori dei conti.

**CAPO VII°**  
**ORGANO DEI PROBIVIRI**

**Art. 22) Composizione dell'Organo dei Probiviri**

1. L'Organo dei Probiviri è costituito da tre (3) membri nominati dall'Assemblea dei soci fra persone di provata serietà, estranee al Consorzio.
2. I componenti l'Organo dei Probiviri che, successivamente alla loro nomina, perdano titolo alla stessa, sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

**Art. 23) Competenze dell'Organo dei Probiviri**

1. L'Organo dei Probiviri risolve le controversie che dovessero insorgere tra i componenti del Consorzio relativamente al rapporto sociale purché queste possano formare oggetto di composizione amichevole.

**CAPO VIII°**  
**CONVOCAZIONE E DURATA ORGANI**

**Art. 24) Convocazione organi**

1. L'Assemblea è convocata con apposita lettera di convocazione spedita mediante posta elettronica o posta ordinaria a tutti i componenti almeno dieci (10) giorni prima della seduta prefissata.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato con apposita lettera di convocazione spedita mediante posta elettronica o posta ordinaria a tutti i componenti almeno cinque (5) giorni prima della seduta prefissata.
3. Il Comitato Esecutivo è convocato tramite avviso nominale con un preavviso minimo di giorni tre (3).

4. In casi di particolare necessità ed urgenza il Comitato Esecutivo può essere convocato in deroga alle prescrizioni del comma precedente; l'avviso dovrà comunque pervenire almeno 12 ore prima della seduta prefissata.

#### **Art. 25) Durata degli organi**

1. Gli organi del Consorzio durano in carica tre (3) esercizi finanziari.
2. La durata in carica degli Organi sociali è prorogata sino alla nomina dei nuovi organi.
3. In caso di decadenza dall'incarico di uno o più membri degli organi nominati dall'Assemblea dei soci, subentrano i primi dei non eletti fino alla naturale scadenza del mandato. Nel caso di parità dei voti, la carica sarà assegnata al più anziano di età. Se la decadenza dall'incarico riguarda la maggioranza dei membri, si deve considerare decaduto tutto l'organico in questione; il Presidente dovrà in questo caso, convocare l'Assemblea entro 30 giorni per procedere a nuove elezioni.

### **TITOLO III°** *Mezzi Finanziari*

#### **Art. 26) Mezzi finanziari**

1. Al finanziamento del Consorzio si provvede con:
  - a) Quote associative annue versate dai Soci;
  - b) Contributi pubblici;
  - c) Contributi di Enti e privati (comprendendo eventualmente contributi che volontariamente e liberamente ciascun Comune associato voglia concedere in aggiunta alla quota associativa per motivazioni particolari di interesse pubblico)
  - d) Proventi diversi;
  - e) Eventuali lasciti.
2. È fatto divieto di dividere tra i soci, anche indirettamente, eventuali utili di bilancio.
3. Eventuali utili di bilancio dovranno essere inseriti nell'esercizio successivo a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, altresì dovranno essere destinati ad incrementare il fondo patrimoniale.
4. L'Associazione è dotata di un fondo patrimoniale il cui ammontare deve essere di almeno euro 10.100 (diecimilacentoeuro/00). Tale fondo dovrà essere costantemente integrato mediante i citati mezzi finanziari al fine di mantenerlo nella dotazione minima prevista. Gli organi di controllo vigilano sul rispetto della dotazione minima del fondo.



## **TITOLO IV°**

### *Recesso dei Soci e Scioglimento del Consorzio*

#### **Art. 27) Recesso**

1. I Soci possono recedere dal Consorzio mediante preavviso scritto di tre (3) mesi inviato al Presidente.
2. In caso di recesso il Socio dovrà versare per intero la propria quota associativa annuale.

#### **Art. 28) Scioglimento**

1. Il Consorzio si scioglie:
  - a) Allorquando il numero delle Pro Loco consorziate divenga inferiore a 2;
  - b) In ogni altro caso previsto dalla legge;
2. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assessore Provinciale competente in materia di Turismo nomina un Commissario liquidatore il quale provvederà alla riscossione degli eventuali crediti e all'estinzione delle passività.
3. Gli eventuali residui passivi saranno ripartiti dal Commissario liquidatore tra i Soci demandandone le modalità all'Assemblea. I Comuni, Il B.I.M. del Chiese e le Associazioni di categoria associate sono tenuti alla copertura di eventuali residui passivi soltanto nei limiti delle quote associative annuali già accettate: per intero con riferimento alle quote annuali accettate per gli esercizi finanziari già interamente trascorsi e per una quota proporzionale alla frazione temporale già trascorsa al momento dello scioglimento dell'esercizio finanziario nel quale esso ricade.
4. Eventuali residui attivi e beni saranno devoluti a fini di utilità sociale.

\*\*

### ***NORME FINALI E TRANSITORIE***

#### **Art. 29)**

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto si fa espresso richiamo alle norme contenute nel capo II, titolo II del Libro I° del Codice Civile.

#### **Art. 30)**

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno .....  
*(modifiche che produrranno il loro effetto dal momento dell'effettivo conferimento dell'azienda)*